

REGOLAMENTO INTERNO SULLE INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

(Approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati del 18 dicembre 2019)

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

- a) ai componenti degli organi di amministrazione e controllo (Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) della Cooperativa e delle società da questa controllate;
- b) ai dipendenti della Cooperativa e delle società da questa controllate in possesso di procure o deleghe di spesa;
- c) ai "coordinatori di zona" della Direzione Organizzazione Soci;
- d) al direttore del periodico della Cooperativa;
- e) al responsabile delle relazioni esterne;
- f) ai Presidenti e Vicepresidenti dei Consigli delle Sezioni Soci di cui all'art. 23 dello statuto.

Articolo 2 – Attività politica nell'ambito della pubblica amministrazione

E' incompatibile con gli incarichi indicati nell'articolo precedente:

- la carica di segretario amministrativo o di tesoriere di partiti o movimenti politici, nonché tutte le cariche direttive o l'appartenenza ad organismi direttivi nazionali di partiti o movimenti politici, nonché di Fondazioni a carattere politico;
- l'elezione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, assessore e consigliere regionale;
- la carica di Sindaco, Vicesindaco, assessore e consigliere nei comuni;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, assessore delle comunità montane;
- la carica di Presidente dei consigli di quartiere dei comuni.

Articolo 3 – Appartenenza ad Associazioni, Organizzazioni o raggruppamenti

Nel pieno rispetto dei principi costituzionali, è incompatibile con gli incarichi di cui all'art. 1 l'appartenenza ad associazioni, organizzazioni o raggruppamenti vietati dall'ordinamento o che comunque richiedano per l'adesione un giuramento, un patto o una promessa solenne.

Articolo 4 – Decadenza

L'esistenza delle cause di incompatibilità del presente regolamento comporta la decadenza dagli incarichi di cui all'art. 1 fin dal momento della loro insorgenza e, in caso di rilievo da parte dell'organo competente, viene da questo immediatamente formalizzata con apposita delibera.